

Determina a contrarre

Oggetto: fornitura servizi di telefonia fissa per la struttura del DAP in adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa 5 " ODA n. 4977674, proroga tecnica della durata del contratto attuativo sino al 31 dicembre 2025- CIG Derivato: 78635105BB

II DIRETTORE GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23.12.1999, che disciplina l'acquisto di beni e di servizi tramite il sistema delle convenzioni;

Visto il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 226 del decreto sopra citato concernente "abrogazioni e disposizioni finali";

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (previgente Codice appalti pubblici);

Visto l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del decreto sopra citato;

Visto il D.lgs. n. 163 del 2006 (previgente Codice appalti pubblici);

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207

Vista la Convenzione "Telefonia fissa 5" per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni attivata in data 03.10.2018, prorogata di 12 mesi, e con scadenza 02.10.2022, CIG:605462636F;

Considerato che la Convenzione in argomento e gli atti derivati sono regolati dal D.lgs. 163 del 2006 e D.P.R. n. 207 del 2010, in quanto il bando della gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario a lotto unico indetta da Consip ad esito della quale è stata stipulata la Convenzione TF5, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/02/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07/02/2015;

Considerato che con i servizi offerti dalla Convenzione si intende garantire un ambiente con modalità di comunicazione uniformi, sia all'interno della singola Amministrazione sia verso il mondo esterno, in coerenza, tra l'altro, con quanto previsto dalle Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica sui sistemi di telefonia nelle Amministrazioni Pubbliche dell'11 aprile 1997 e del 25 settembre 1998, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 117 del 22 maggio 1997 e n. 251 del 27 ottobre 1998, e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 del 07 dicembre 1999;

Visto che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione sopra menzionata con l'ordine diretto d'acquisto, n. 4977674 prot. n. 0183232 del 10.06.2019, stipulato con la società FASTWEB S.p.A. per l'importo di € 990.835,20 (di cui € 812.160,00 quale valore imponibile ed € 178.675,20 quale imposta sul valore aggiunto al 22%) CIG derivato 78635105BB;

Visto l'atto prot. n. 0362521.U del 28.09.2022 di specificazione della durata del contratto attuativo fino al 02.10.2023, quindi per ulteriori 12 mesi dalla scadenza della Convenzione prevista per il 02.10.2022, in esercizio della facoltà consentita dalla Convenzione Consip "Telefonia fissa 5" all'articolo 5, comma 5, che prevede: "I contratti attuativi avranno la durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione".

Visto il progetto esecutivo (ordinativo preliminare n. 4894318), allegato all'ordine diretto d'acquisto sopra menzionato, in cui si specifica che nel canone sono ricompresi servizi di fonia che includono anche l'allocazione di risorse fisiche messe a disposizione per l'implementazione del progetto esecutivo di innovazione tecnologica concordato tra le parti;

Visto l'art. 1-ter, comma 1 bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, comma introdotto dal DL 10.05.2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, in cui si prevede, tra l'altro, che "...Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31.12.2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi...."

Visto l'atto di specificazione prot. N. 0362521 del 28.09.2022 della durata del contratto attuativo per ulteriori 12 mesi dalla scadenza della Convenzione prevista per il 02.10.2022;

Vista la determina a contrarre prot. n. 0371128.E del 25.09.2023 con cui si decreta di procedere alla proroga del contratto attuativo al 31.12.2024;

Visto l'atto di proroga prot. n. 0376369.E del 27.09.2023 con cui il contratto applicativo di cui all'ordine diretto d'acquisto n. 4977674 a parità di servizi prestati, condizioni economiche e tecniche, con servizi pari perimetro a compensazione del quadro economico preesistente è stato prorogato al 31.12.2024;

Considerata la necessità di garantire la piena funzionalità del servizio di telefonia fissa per la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Largo Luigi Daga n° 2 - Roma;

Verificato che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione non è attiva una nuova convenzione Consip per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'avviso di preinformazione Consip del 25.10.2024 con cui si informano le Amministrazioni che nel primo bimestre del 2025 verrà pubblicata la gara per i servizi di connettività e di telefonia fissa: Sistema Pubblico di Connettività, SPC - e 3;

Viste le deliberazioni ANAC n. 576 e n. 591 del 28.07.2021 in cui l'ANAC, pur in mancanza dei presupposti richiesti dalle previsioni vigenti, ha ritenuto "non irragionevole" la scelta delle Amministrazioni di prorogare contratti in essere in quanto dette proroghe, sinteticamente: sono giustificate dal prolungarsi della gara centralizzata e prevedono una clausola di recesso anticipato non appena fossero state stipulate le convenzioni aggregate;

Considerato che la fornitura del servizio di telefonia fissa per vaste strutture Ministeriali costituisce una particolare categoria di servizi ad elevata complessità tecnica, per cui l'affidamento di contratti ponte comporterebbe tempistiche ed un impegno organizzativo non proporzionato all'esigenza di assicurare la temporanea continuità della prestazione in attesa dell'individuazione dell'aggiudicatario centralizzato;

Vista la nota della società Fastweb S.p.A. n. CU-EPA/24-85 ed assunta a protocollo con n. 0509563.E del 04.12.2024, con cui si garantisce tra le altre per la sede del DAP in Largo Luigi Daga 2, Roma, la disponibilità alla continuità operativa dei servizi offerti a parità di condizioni contrattuali per l'anno 2025 e di seguito indicati: servizi fonia ToIP, manutenzione sistemi telefonici, presidio di due giorni la settimana, ammodernamento tecnologico della infrastruttura della centrale telefonica in essere mediante sostituzione dei Media Gateway e relative schede di interconnessione con nuovi apparati Avaya G450;

Considerato, inoltre, che all'art. 4, comma 2, delle Condizioni generali della Convenzione in argomento, è previsto che "qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione

o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione”

Visto l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economie) comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici vigente al momento del Bando per la Convenzione di riferimento -LOTTO 6 e, pertanto, applicabile, secondo cui “.... Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”;

Considerato, inoltre, che l'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, successivo al d.lgs. 163/2006, prevedeva che: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

Considerato che il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in vigore, prevede la modifica dei contratti in corso di esecuzione all'art. 120 comma 10 (Proroga Contrattuale) e comma 11 (Proroga Tecnica), comma che, per l'appunto, recita:

“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.”

Ritenuto, pertanto, che la voluntas legislatoris si è, nel tempo, consolidata rispetto al ricorso dell'istituto della “proroga tecnica”, che tuttavia deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario;

Ritenuto opportuno prorogare il contratto applicativo di cui all'ordine diretto d'acquisto n 4977674 a parità di servizi prestati, condizioni economiche e tecniche, con servizi pari perimetro a compensazione del quadro economico preesistente;

Considerato che il valore economico presunto della fornitura per circa ulteriori 12 mesi (dal 01.01.2025 al 31.12.2025) è stimato sulla base del progetto esecutivo iniziale per i servizi a canone mensile in € 22.560,00 oltre iva di legge ed in via prudenziale per la quota consumi fonia mensile in € 75,00 oltre iva di legge, per un importo mensile di € 22.635,00 oltre iva di legge pari ad € 4.979,70, per un valore economico totale mensile di € 27.614,70 ed un valore economico complessivo per 12 mesi pari ad € 331.376,40 (di cui € 271.620,00 imponibile ed € 59.756,40 quale iva) con esigibilità finanziaria distribuita nell'arco temporale 2025-2026;

Considerata la modalità di fatturazione bimestrale e la pianificazione finanziaria dell'intero impegno che tiene conto dell'esigibilità del bimestre novembre-dicembre nell'esercizio successivo;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

DETERMINA

- di procedere alla proroga della durata del contratto applicativo prot. n. 0183232 del 10.06.2019, ODA n. 4977674, in essere con la società FASTWEB S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia fissa 5" ed in scadenza al 31.12.2024, alle medesime condizioni tecniche, prestazionali ed economiche del progetto esecutivo iniziale, in cui gli interventi hardware completati sono sostituiti dai servizi tecnici richiamati nei visti e considerati di cui in premessa, per la fornitura del servizio di telefonia fissa per le esigenze connesse alla struttura del DAP, fino alla data del 31.12.2025; nel corso del quale si prevede possano essere definite le procedure della gara Consip per i servizi di connettività e di telefonia fissa – Sistema Pubblico di Connettività, SPC ed. 3- la cui pubblicazione è stata annunciata per il primo bimestre del 2025; da precisare nell'atto di proroga che tale prosecuzione avrà durata e misura strettamente necessaria, essendo comunque soggetta ad automatica risoluzione di diritto, al momento della attivazione del nuovo contratto;
- di imputare la spesa stimata in € 331.376,40 (euro trecentotrentunomilatrecentosettantasei/40) sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g. 17 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, nell'arco temporale 2025-2026, con la seguente modalità:

esercizio finanziario 2025: €	276.147,00	(euro duecentosettantaseimilacentotrentasette/00);
esercizio finanziario 2026: €	55.229,40	(euro cinquantacinquemiladuecentoventinove/40);
- l'atto di proroga della durata del contratto applicativo sarà redatto con scrittura privata;

Il Direttore Generale
Antonio BIANCO